

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista - Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

**RELAZIONE PER LA VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PEF TARI
2024-2025 COMUNE DI NEMBRO**

Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, avente studio in Costa Volpino (BG) via Roma 111 iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 154236, in qualità di soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, incaricato dal Comune di Nembro di redigere la relazione di validazione per il Pef 2024-2025 redatto ai sensi della Delibera ARERA 363/2021/R/RIF

PREMESSO CHE

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, l'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con

deliberazione 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF il nuovo metodo regolatorio (MTR- 2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025;

Con la delibera 3 agosto 2023 n.389/2023/R/RIF, l'Autorità di regolazione (ARERA) ha Aggiornato biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

CONSIDERATO CHE

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2024) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il nuovo metodo prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio.

Le nuove regole ridefiniscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2024-2025, i criteri per i costi riconosciuti nel 2022-2023 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.

Le variazioni tariffarie, per un massimo del 9,6%, e ai sensi dell' articolo 4 della delibera

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista – Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

Arera 389/2023 “Alla luce dell’andamento dei prezzi dei fattori della produzione, al fine di assicurare

la continuità del servizio e la sostenibilità dei corrispettivi all’utenza finale, per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$: a) il parametro ρa per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata, r_{pia} , e ponendolo pari a 2,7%; b) oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l’Ente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente $CRIa$, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.... Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%,”

In alternativa al coeff. $CRIa$ possono essere valorizzate e giustificati coefficienti QL e PG, rispettivamente in presenza di miglioramenti di qualità del servizio e per l’attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini (PG), contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Alle REGIONI competono, tra l’altro, la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

TENUTO CONTO

Che nel periodo regolatorio 2022/2025, sono stati valutati e gestiti gli effetti derivanti dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020 che consente alle utenze non domestiche di fuori uscire dal servizio pubblico con un evidente impatto sulle tariffe.

La possibile valorizzazione del coefficiente $C116a$, nei limiti consentiti dal comma 4.4 del MTR-2 [0%;3%], deve essere riportata nell’aggiornamento 2024/2025 riportando il valore massimo consentito per la valorizzazione del parametro $C116a$.

Ai sensi del comma 4.4 del MTR-2 “Ai fini della determinazione del parametro ρa , l’Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116a$, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO116, TV, aexp$ e $CO116, TF, aexp$, di natura pre-

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista - Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

visionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%”

Dell'aggiornamento, da parte del Dipartimento delle Finanze del MEF, delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, art.1, della legge n. 147 del 2013 per l'Anno 2024 TARI – per supportare gli enti locali che nel 2024 si misureranno con l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.

VISTI

Il D.lgs n.116 del 3 settembre 2020, che modifica il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Il Documento per la consultazione n.422/2021/R/RIF del 12 ottobre 2021;

La delibera ARERA del 26 ottobre 2021 n.459/2021/R/rif concernente la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

La determinazione del 4 novembre 2021,n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

La delibera 3 agosto 2023 n.389/2023/R/RIF, con cui l'Autorità di regolazione (ARERA) ha Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

La delibera 3 agosto 2023 n.387/2023/R/RIF, riguardante gli “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

La delibera 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF, riguardante gli “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;

La delibera 3 agosto 2023 n.385/2023/R/RIF, riguardante gli “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista – Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

La Determina 06 novembre 2023, n.1/2023 – DTAC “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

Ai sensi dell’art. 1.2 della delibera 389/2023:

Ai fini dell’aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:

a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;

b) con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF.

Ai sensi dell’articolo 7 delib. 363/2021:

- comma 1: ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;

- comma 3: il Piano Finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

- comma 4: Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista – Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

- comma 7: L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Ai sensi dell’articolo 8 delib. 363/2021:

- comma 2: In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:

- a) l’aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

- comma 3: La trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024;

ASSERITO CHE

La legge n.15/2022 di conversione del D.L. Milleproroghe n.228/2021, prevede in particolare a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile di ciascun anno**.

CONSIDERATO CHE

L’art. 28 dell’allegato MTR 2 alla delibera n. 363/2021 recita “Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

L’organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista - Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

relativa *revisione infra periodo* (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

L'aggiornamento dell'MTR-2 definisce la *Determinazione delle componenti a conguaglio* e i conguagli relativi alle componenti di costo variabile e fisso, ai sensi artt. 18 e 19 MTR-2;

TUTTO CIO' PREMESSO

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal gestore Serio Servizi Ambientali S.r.l. al Comune di Nembro e considerati i costi diretti sostenuti dallo stesso Comune riguardo l'iva indetraibile registrata nel bilancio dell'ente locale e i costi operativi di gestione e i costi d'uso del capitale dai gestori;

PRESO ATTO

Della dichiarazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante della Società Serio Servizi Ambientali S.r.l. e dal Sindaco del Comune di Nembro Sig. Gianfranco Ravasio;

CONSIDERATO CHE

il Dott. Zendra Danilo, in qualità di soggetto esterno ai gestori, è stato incaricato dal Comune di Nembro, in qualità di E.T.C., di redigere una relazione in supporto all'attività di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025;

ACQUISITI

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

VERIFICATO CHE

il PEF Finale del Comune di Nembro redatto ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif rileva:

– per l'anno 2024 costi finali utili per le entrate tariffarie (al lordo detrazioni del comma 1.4 determina 2/DRIF/2021) per € 1.096.894,00 al netto dell'addizionale provinciale, di cui totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo fisso € 554.304,00 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo variabile € 542.590,00;

– per l'anno 2025 costi finali utili per le entrate tariffarie (al lordo detrazioni del comma 1.4 determina 2/DRIF/2021) per € 1.030.530,00 al netto dell'addizionale provinciale di cui totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo fisso €

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista - Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

532.288,00 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo variabile € 498.242,00;

– il parametro percentuale per la determinazione del limite della crescita delle tariffe è $r_{pi} = 2,70\%$;

– Il coefficiente di recupero di produttività X_a , determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, è posto pari a 0,10%;

– il coefficiente PG_a è stato posto pari a 0,00% nel 2024, e pari a 1,00% nel 2025;

– Il coefficiente QL_a è posto pari a 0,00% nel periodo 2024, 2025;

– il coefficiente CRI è stato posto pari a 7,00% nel 2024, e pari a 6,00% nel 2025;

– Non sono stati valorizzati il coefficiente C_{116} e le componenti di natura previsionale CO_{116}^{EXP} destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020;

– Non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ per gli anni 2024, 2025;

– Sono state valorizzate le componenti previsionali COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio, nell'impossibilità di elaborare stime più precise è stata valorizzata da gestore Serio Servizi Ambientali S.r.l. la quota COITF, prevedendo un costo annuo pari a € 8.085,00 per il 2024 e pari a € 19.404,00 per il 2025;

– Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica un valore complessivo delle componenti a conguaglio:

	2024	2024	2025	2025
	Gestore	Comune	Gestore	Comune
RC_{totTVa}	€ 20.693,00	€ 12.791,00	-	€ 26.100,00
RC_{totTFa}	€ 15.437,00	€ 11.830,00	€ 651,00	€ 17.703,00

– Le componenti dei costi operativi incentivanti, $CO_{116TV,a exp}$ e $CO_{116TF,a exp}$, previste nel periodo regolatorio 2022/2025, per gli anni 2022/2023, non sono state rendicontate, perché non previste nelle suddette annualità;

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista – Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

– Le componenti dei costi operativi incentivanti, $COI_{TV,a exp}$ e $COI_{TF,a exp}$, previste nel periodo regolatorio 2022/2025, per gli anni 2022/2023, sono così state rendicontate:

- Anno 2022 prevista $COI_{TF,a exp}$, pari a € 6.217,00, costo effettivo pari a € 6.217,00, obiettivo raggiunto, non indicata percentuale;

- Anno 2023 prevista $COI_{TF,a exp}$, pari a € 6.217,00, costo effettivo pari a € 6.217,00, obiettivo raggiunto, non indicata percentuale;

– Le componenti dei costi operativi incentivanti, $CQ_{TV,a exp}$ e $CQ_{TF,a exp}$, previste nel periodo regolatorio 2022/2025, per gli anni 2022/2023, non sono state rendicontate, perché non previste nelle suddette annualità;

– ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dall'articolo 222 del decreto legislativo n. 152/06, è necessario definire uno specifico indicatore, denominato Ha , calcolato come rapporto tra:

- i ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sopra richiamati sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari, indicati con $ARSC^{AGG}_{si,a}$;

- i costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale, indicati con $CRDSC^{AGG}_{_si,a}$;

il gestore definisce come segue il seguente indicatore:

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$ARSC^{AGG}_{si,a}$	-	-	-
$CRDSC^{AGG}_{_si,a}$	98.319	-	-
H	0,0%	5,0%	10,0%
Classe di appartenenza	I	I	H

– Al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta, la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiesta all'Ente territorialmente competente ai fini della valorizzazione del coefficiente $\gamma_{2,a}$, di cui al comma 3.1 del MTR-2, deve essere coerente con il valore assunto dal macroindicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, suddetto macroindicatore assume il seguente valore: 0,00;

– L'Ente territorialmente competente, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF applica valori inferiori alle entrate

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista – Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, riducendo le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente, così come evidenziate nel foglio IN_Detr 4.6 del_363, assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Ha di conseguenza rettificato i seguenti valori: l'ente non ha valorizzato detrazioni;

– L'Ente territorialmente competente fornisce, il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021: L'Ente territorialmente competente fornisce, il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

	2024	2025
MIUR	€ 10.496,00	€ 10.917,00

– Con riferimento al conferimento rifiuti ad impianti minimi o ad impianti intermedi con flussi in uscita verso impianti minimi, è stata così compilata la seguente scheda:

	2024	2025
CTR	€ 64.775,00	€ 61.985,00

- il Gestore Serio Servizio Ambientali S.r.l. è affidatario del servizio di igiene urbana, e si occupa della gestione nel Comune di Nembro dei seguenti servizi:
- Spazzamento misto
 - Svuotamento cestini
 - Raccolta di rifiuti abbandonati
 - Raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
 - Domiciliare
 - Frequenze di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati: 1 giorno a settimana
 - Frequenze di raccolta dei rifiuti urbani differenziati: 3 giorni a settimana
 - Gestione di isole ecologiche (anche mobili)
 - Attività di raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento differenziate
- Attività svolte indirettamente avvalendosi di soggetti terzi autorizzati:
- Attività di avvio a recupero
 - Attività di recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata
 - Impianti utilizzati proprietà
 - Impianti utilizzati di proprietà di soggetti a terzi
 - Attività di pretrattamento
 - Attività di smaltimento
 - Discarica
 - Inserimento senza recupero energetico

Dott. Danilo Zendra
Dottore commercialista - Revisore di conti
Consulente per gli enti locali

- Impianti utilizzati proprietà
 - Impianti utilizzati di proprietà di soggetti a terzi
- il Comune di Nembro effettua i seguenti servizi:
- Attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio di avvisi di pagamento)
 - Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione di reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center
 - Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso
 - Effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale
- ai sensi del comma 4.6 MTR2, si ha superamento del limite alla crescita tariffaria per un valore pari a € 21.478,00 nel 2024;
- L'ETC non si avvale di presentare relativa istanza di superamento ex art.4.5 MTR2, e di distribuire così il delta nel 2025;
- Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario all'interno del limite di incremento tariffario previsto dall'MTR-2. I valori riscontrati secondo la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione

VALIDA

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, l'allegato piano economico e finanziario attestandone la completezza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso, e la coerenza con il bilancio dell'Ente.

Costa Volpino, 19.04.2024

Zendra Dott. Danilo
